



**COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO**  
Provincia di Brescia

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 43 DEL 22-09-2017**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS 19.08.2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.**

L'anno **duemiladiciassette** addi **ventidue** del mese di **Settembre**, alle ore **20:30**, presso la Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

All'appello risultano:

Componente		Presente	Assente
<b>DR. MOSSINI ANTONIO</b>	<b>SINDACO</b>	X	
<b>RAG. VENNI MARIA TERESA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	X	
<b>RUBAGA FLAVIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>GUIDETTI MIRCO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>CAVALLERI PATRIZIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>MOMETTI ANDREA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>SPADA VALERIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>METELLI CLAUDIA ANDREA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>GALLI GIUSEPPE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>GANDOSI DAMIANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>GIACONIA VALENTINA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>VECCHI VIRGINIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>BELLI PATRIZIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>PAGNONI SILVIA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>BETTINZOLI CARLOTTA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>PELIZZARI DOMENICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	
<b>CASTELLINI MARIATERESA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	X	

Numero totale PRESENTI: 17 – ASSENTI: 0

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **DR. ANTONIO MOSSINI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**IL SINDACO-PRESIDENTE** dà lettura dell'oggetto previsto al numero n. 06 dell'ordine del giorno "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute" e cede la parola all'assessore al Bilancio Venni Maria Teresa per relazionare in merito.

**RELAZIONA** quindi, l'assessore al Bilancio Venni Maria Teresa, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come di seguito si riporta:

*“La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.*

*il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015 “approvato” dal Consiglio Comunale, con deliberazione nr. 4 del 19/03/2015.*

*Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” e secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare:*

- *la ricognizione di tutte le partecipazioni,*
- *individuare quelle che non possiedono i requisiti previsti dal legislatore per essere mantenute.*

*(Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette: non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU; oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU; o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.)*

- *adottare un “piano di alienazione e/o riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a vendere, razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni.*

*Il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società” istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.*

*Dalla ricognizione effettuata, Il Comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:*

1. *Cazzago San Martino Servizi Srl con una quota del 100%;*
2. *Cogeme SPA con una quota del 10,185%*
3. *Banca popolare etica s.c.p.a. con una quota del 0,0041%\**

*(Le partecipazioni di cui ai nr. 1 e 2 sono state oggetto del Piano del 2015. Allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione.*

*La partecipazione di cui al nr. 3, non è stata inserita nel piano di razionalizzazione 2015 in quanto non risultava presente nell'elenco delle partecipazioni comunali ed il precedente tesoriere ha comunicato solo in data 15/09/2017 la sussistenza del titolo nel deposito ancora aperto c/o la precedente tesoreria.*

*)*

*La verifica dei requisiti in possesso della società di cui sopra per i quali rimando agli allegati alla proposta di deliberazione, si può affermare che sussistono tutti i requisiti necessari affinché il Comune possa mantenere la propria partecipazione e pertanto, non è necessario intraprendere alcuna azione di razionalizzazione o vendita.*

*Propongo quindi al Consiglio Comunale di procedere all'approvazione della proposta di deliberazione presentata”.*

**IL SINDACO PRESIDENTE** apre il dibattito.

**CHIESTA E OTTENUTA** la parola il Consigliere CASTELLINI MARIA TERESA del gruppo “Il

Paese che vogliamo”, afferma di non conoscere la partecipazione alla quota di Banca Etica che è rappresentata da una cifra irrisoria, quindi chiede a quanto ammonta il capitale e se in qualche modo il Comune abbia interesse alla partecipazione della quota, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria;

**L’ASSESSORE AL BILANCIO** Venni Maria Teresa risponde che la quota si aggira intorno ai 2.000-2.500 euro e che non si sapeva di questa partecipazione. Si è venuti a conoscenza della partecipazione solo in data 15/09/2017 quando la precedente tesoreria ha comunicato la sussistenza del titolo nel deposito ancora aperto presso la stessa, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria;

**IL SINDACO-PRESIDENTE** afferma che i principi della Banca Etica rientrano nei principi espressi nello Statuto Comunale. Le finalità della Banca sono finalità di pubblico interesse per le aziende, le famiglie, per l’erogazione di prestiti agevolati. Il Sindaco- Presidente si ripromette di approfondire l’argomento perché è interessante anche se, vista la quota di partecipazione molto piccola, non ci saranno grandi interventi, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria;

**CHIESTA E OTTENUTA** la parola il Consigliere PELIZZARI DOMENICO del gruppo “La Tua Civica in Comune” afferma che anche se la partecipazione è minima, ciò rappresenta un cosa positiva, chiede se esiste un socio di maggioranza o chi detiene il restante 9,...% delle quote; così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria;

**L’ASSESSORE AL BILANCIO** Venni Maria Teresa precisa che Banca Etica è stata fondata nel 1995 da n. 20 organizzazione del settore No Profit. Obiettivo principale è stato quello di coniugare i principi etici con l’attività bancaria, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria;

**DOPO DI CHE,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione dell’Assessore al Bilancio Venni Maria Teresa, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come sopra riportata;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come sopra sinteticamente riportati

### **RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
  - o le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - o l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

### **PREMESSO:**

- che la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

(di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;

- che per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;

- che secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;

- che in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);

- che a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

- che assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4);

**VISTO** il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, descrittivo, che alla presente si allega come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

**PRESO ATTO** delle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, ha compilato le schede tecniche predisposte dalla Corte;

**DATO ATTO** che tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" come parte integrante e sostanziale (Allegato B);

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Dr. Angelo Bozza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b, del D.L. 10.10.2012, n. 174;

**CON** voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa indicate, il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);

2. **DI DARE ATTO** che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000 N. 267 );

**CON** voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente deliberato immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
DR. ANTONIO MOSSINI

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO



**COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO**  
Provincia di Brescia

**Proposta di Deliberazione di Consiglio del 16-09-2017**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

---

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il/La Responsabile dell'Area **ECONOMICO FINANZIARIA(n)**, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 16-09-2017

**Il/La Responsabile dell'Area**  
*BOZZA ANGELO*

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



**COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO**  
Provincia di Brescia

**Proposta di Deliberazione di Consiglio del 16-09-2017**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

---

**P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A '   C O N T A B I L E**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,  
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 16-09-2017

**Il Responsabile dell'Area**  
*BOZZA ANGELO*

---





**COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO**  
Provincia di Brescia

**Deliberazione di Consiglio n° 43 del 22-09-2017**

**Area: ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS 19.08.2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.**

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 03-10-2017 al 18-10-2017.

Cazzago San Martino, 03-10-2017

Il Responsabile della Pubblicazione  
BIANCA MARIA FARIMBELLA

## **06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04**

### Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

### Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

### Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)



# **Comune di Cazzago San Martino**

## **Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche**

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

# I – Introduzione generale

## 1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it).

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette: non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU; oppure che non soddisfano i

“requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU; o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di

impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017.

L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinqies* dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

## **2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015**

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato "approvato" dal Consiglio Comunale, con deliberazione nr. 4 del 19/03/2015

La "relazione conclusiva" sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 30/04/2016;



## II – Le partecipazioni del comune

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Cazzago San Martino Servizi Srl con una quota del 100%;
2. Cogeme SPA con una quota del 10,185%
3. Banca popolare etica s.c.p.a. con una quota del 0,0041%\*

Le partecipazioni di cui ai nr. 1 e 2 sono state oggetto del Piano del 2015. Allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione.

La partecipazione di cui al nr. 3, non è stata inserita nel piano di razionalizzazione 2015 in quanto non risultava presente nell'elenco delle partecipazioni comunali ed il precedente tesoriere ha comunicato solo in data 15/09/2017 la sussistenza del titolo nel deposito ancora aperto c/o la precedente tesoreria.

## **III – Revisione straordinaria**

### **1. Cazzago San Martino Servizi Srl**

La Cazzago San Martino Servizi Srl è interamente di proprietà del comune.

La società si occupa principalmente della Gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune di Cazzago San Martino; L'attività comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza; la prestazioni di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica.

#### **Requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 D.Lgs 175/2016**

Si rimanda all'allegato "B" compilato come previsto dalla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR " linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016"

#### **Azioni da intraprendere**

Si può affermare che sussistono tutti i requisiti necessari affinché il Comune possa mantenere la propria partecipazione e pertanto, non è necessario intraprendere alcuna azione.

## 2. Cogeme Spa

La società è partecipata dal comune per il 10,185% del capitale.

La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali, nonché di soggetti terzi, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o collegate, principalmente delle seguenti attività:

- (a) La gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci;
- (b) La progettazione, la realizzazione nonché la gestione di opere, edifici ed impianti pubblici o di pubblica utilità e di pubblico interesse, nonché l'effettuazione di lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli enti locali soci, anche mediante la partecipazione ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 l. 08/06/1990 n. 142 e della legge regionale della Lombardia 15/05/1993 n. 14 e successive modificazioni o di altre disposizioni di leggi nazionali o regionali in materia;
- (c) La progettazione, costruzione e gestione, su indicazione degli enti pubblici locali soci o per loro delega nome e conto, secondo le disposizioni di legge, di impianti pubblici e/o di pubblica utilità soggetti ad autorizzazione amministrativa;
- (d) La progettazione, costruzione e gestione, sia in proprio che in concessione o in affidamento, di impianti di produzione, trasporto, distribuzione dei gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata col servizio gas, compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di riscaldamento, condizionamento e simili;
- (e) La progettazione, costruzione e gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato alla gestione del ciclo completo delle acque;
- (f) La progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento, selezione, recupero e smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia;
- (g) La raccolta, il recupero, lo smaltimento ed il trattamento di tutti i generi di rifiuti tramite la progettazione, realizzazione e gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia dell'ambiente compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti da essi derivati;
- (h) La progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica con vari sistemi tecnologici;
- (i) L'organizzazione e la gestione di servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi, imprese private, con particolare riferimento alle opere e ai servizi di pubblica utilità;
- (j) L'attività di ricerca, coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti da essi derivati;
- (k) La coltivazione e gestione di terreni agricoli;
- (l) L'autotrasporto merci, anche per conto terzi;
- (m) L'attività di informatizzazione, consulenza e formazione;
- (n) Telecomunicazioni, ivi compresa telefonia fissa o mobile, anche su rete;

In particolare, gli obiettivi strategici di Cogeme riguardano attualmente la gestione di partecipazioni in società che erogano servizi di interesse economico generale, il sostegno allo sviluppo della gestione associata di servizi per i Comuni, la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà e il sostegno allo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento. Fornitura di vapore e aria condizionata, gestione per conto terzi di centrali termiche e di impianti di riscaldamento (gestione calore – servizio energia), reali.

### **Requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 D.Lgs 175/2016**

Si rimanda all'allegato "B" compilato come previsto dalla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR " linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016"

### **Azioni da intraprendere**

Si può affermare che sussistono tutti i requisiti necessari affinché il Comune possa mantenere la propria partecipazione in Cogeme e pertanto, non è necessario intraprendere alcuna azione.

### 3. Banca popolare etica scpa

La società è di proprietà del comune per il 0,0041% del capitale

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con i soci, ai sensi del D.lgs. 1.9.1993 n. 385, con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui al successivo articolo 5 dello Statuto:

*“Articolo 5 : La Società si ispira ai seguenti principi della finanza etica: la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche;*

- il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;
- l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;
- il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuita tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione;
- la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica;
- va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei soci, ma anche dei risparmiatori;
- l'istituzione che accetta i principi della finanza etica orienta con tali criteri tutta la sua attività.”

La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.

Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo - in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona. La Società svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.

Banca Etica, realtà fondata nel 1995 da oltre 20 organizzazioni del settore non profit, si rileva che l'obiettivo è quello di coniugare i valori ed i principi etici, che caratterizzano questo settore, con l'attività bancaria. In funzione di questo obiettivo la banca sviluppa le proprie attività nel rispetto di una cultura della responsabilità sociale ed ambientale di impresa che si fonda, prima di tutto, sul servizio alla persona, alla famiglia e più in generale alla società civile. Ciò significa nella sostanza:

- supporto concreto all'economia reale
- rapporto stretto tra produzione del risparmio e politiche del credito a livello territoriale
- attenzione alle ricadute sociali ed ambientali delle attività economiche e finanziarie
- educazione dei giovani ad un uso responsabile del denaro, evitando una degenerazione speculativa della finanza (vedi attuale crisi finanziaria)
- sensibilizzazione degli intermediari creditizi locali e nazionali nel prestare più attenzione alle persone e alla famiglie che risentono maggiormente degli effetti della crisi attuale (mutui, lavoro, ecc.).

Banca Etica può essere, pertanto, considerata un istituto creditizio che svolge un'attività di interesse generale, in quanto la sua azione, caratterizzata da una cooperazione con enti pubblici e privati, è finalizzata allo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

### **Requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 D.Lgs 175/2016**

Si rimanda all'allegato "B" compilato come previsto dalla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR " linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016"

### **Azioni da intraprendere**

Si può affermare che sussistono tutti i requisiti necessari affinché il Comune possa mantenere la propria partecipazione in Banca popolare etica scpa e pertanto, non è necessario intraprendere alcuna azione.

Nome file: RevisPartec\_Mod\_descrittivo Cazzago  
Directory: H:\2017\TIT 4 RISORSE FINANZIARIE E PATRIM\CL05-  
Partecipazioni finanziarie\Revisione straord\_partecipaz\_\Delibera CC  
Modello: C:\Users\RAINERIE\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Norma  
l.dot  
Titolo: Piano di revisione straordinaria  
Oggetto:  
Autore: RAINERIE  
Parole chiave:  
Commenti:  
Data creazione: 15/09/2017 13:09:00  
Numero revisione: 6  
Data ultimo salvataggio: 19/09/2017 12:11:00  
Autore ultimo salvataggio:  
Tempo totale modifica 4 minuti  
Data ultima stampa: 03/10/2017 09:51:00  
Come da ultima stampa completa  
Numero pagine: 12  
Numero parole: 3.126 (circa)  
Numero caratteri: 17.824 (circa)